

DOCUMENTO 1

METODOLOGIA DI LAVORO PER INTERPRETARE E APPLICARE I PRINCIPI CONTABILI CONTENUTI NEL “REGOLAMENTO” PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Indice

1. Ambito dell'indagine condotta dalla commissione ministeriale	Pag. 2
2. Le fonti di riferimento	Pag. 4
3. L'entrata in vigore del “Regolamento”	Pag. 5
4. Cenni sulla nozione di “principi contabili”	Pag. 6
5. I principi generali o postulati	Pag. 7

1. L'entrata in vigore del "Regolamento" per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 novembre 2005, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2005 (d'ora innanzi anche "Regolamento"), ha determinato per le camere di commercio il definitivo passaggio al sistema unico contabile economico - patrimoniale.
2. Allo scopo di agevolare la formazione di indirizzi interpretativi univoci e, conseguentemente, rendere uniformi i criteri di redazione dei documenti contabili degli enti destinatari, il comma 2 dell'articolo 74 del "Regolamento" ha previsto l'istituzione di un'apposita Commissione presso il Ministero dello Sviluppo Economico per "l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili contenuti nel presente "Regolamento", in coerenza con la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati" (d'ora innanzi la "Commissione") disponendo, altresì, che tale Commissione avesse una durata di due anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto n. 254 del 2005.
3. Tale Commissione è stata istituita con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 giugno 2006 ed ha assolto ai propri compiti dopo aver definito la metodologia di lavoro nonché l'impostazione della propria attività.

1. AMBITO DELL'INDAGINE CONDOTTA DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE

1. In questa prospettiva la Commissione ha ritenuto opportuno chiarire preliminarmente l'ambito oggettivo dell'incarico assegnato alla stessa dalla norma. Infatti, la necessità di "interpretare" ed "applicare" i principi contabili di fonte regolamentare ha imposto alla Commissione di distinguere il proprio lavoro in due fasi:
 - a) in primo luogo, dopo aver effettuato una ricognizione delle disposizioni del "Regolamento" espressive di uno o più principi contabili ha verificato l'esistenza di eventuali esigenze di natura interpretativa;

b) in via subordinata, ha determinato l'applicazione di tali principi soprattutto con riferimento alle fattispecie più problematiche o comunque oggetto di una disciplina innovativa.

2. A tal fine, in coerenza con la chiara indicazione normativa, entrambe le attività sono state condotte avendo quale unico parametro di riferimento "*la natura e le funzioni*" delle camere di commercio.
3. I principi contabili elaborati dalla Commissione, pertanto, costituiscono un sistema di enunciati e di regole di riferimento esclusivamente rivolto ai soggetti destinatari del "Regolamento"; le soluzioni ivi enunciate possono determinare, quindi, soluzioni diverse rispetto a quelle che si sono consolidate per la medesima fattispecie con riferimento ad altri soggetti in conseguenza della particolare natura pubblicistica e della specificità delle funzioni riconosciute dall'ordinamento alle camere di commercio.
4. Per effetto di una specifica scelta della Commissione conseguente alle indicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 74 del "Regolamento" (*infra* al paragrafo successivo), essi non hanno alcuna pretesa di completezza e di esaustività in quanto, come rilevato, per la parte che attiene alla loro applicazione, contengono indicazioni precise solo con riferimento alle ipotesi più problematiche oppure oggetto di una netta modifica di disciplina.
5. In questo senso, quindi, i principi contabili costituiscono un sistema chiuso dal punto di vista soggettivo e oggettivo, che tuttavia non escludono il teorico ricorso ad altre fonti normative laddove non sussistano precise indicazioni per le fattispecie non disciplinate in via regolamentare e, quindi, nell'ambito dei principi contabili; come è ovvio, tale impostazione è frutto di una precisa indicazione normativa in tema di fonti.

2. LE FONTI DI RIFERIMENTO.

1. Il comma 5 dell'articolo 74 del "Regolamento" dispone che *"per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano i principi della sezione IX, capo III, titolo II, del codice civile"*.
2. Il problema del rapporto tra fonti diverse e non pariordinate è stato quindi definito in via legislativa ed ha indotto la Commissione a ritenere che:
 - a) per tutte le ipotesi, per le quali il "Regolamento" dispone espressamente una regola o un principio, le disposizioni ivi previste sono sovraordinate e sono destinate a prevalere anche rispetto alle norme del Codice Civile contrastanti;
 - b) solo nel caso in cui il "Regolamento" non preveda alcunché di esplicito la disciplina del Codice Civile è l'unica fonte idonea a colmare la lacuna non in via di interpretazione analogica, ma in via di applicazione diretta.
3. Da ciò ne consegue che:
 - non è possibile ipotizzare lacune in quanto i due sistemi normativi si integrano e coesistono per effetto di un sistema unitario e completo;
 - detto sistema può evolversi automaticamente nel tempo a causa delle modifiche future che potranno intervenire nel "Regolamento" e nella disciplina del Codice Civile.
4. Dal punto di vista pratico, quindi, la Commissione è dell'avviso che qualsiasi problema interpretativo o applicativo deve essere risolto in primo luogo sulla base delle indicazioni del "Regolamento" – e con mera funzione integrativa sulla base di quanto illustrato nei presenti principi contabili – e solo in presenza di una lacuna si può ricorrere alla disciplina prevista dal Codice Civile oppure, in assenza di ulteriori